



Area Polo Culturale – Gestione Archivistico - documentale

**Regolamento
per la concessione di contributi e vantaggi economici
ad enti, associazioni o altri organismi**

Il “Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ad enti, associazioni o altri organismi” è stato adottato con atto del Consiglio comunale n. 2 del 17/1/2013.

Entrata in vigore 1/3/2013

CAPO I – RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 – Natura degli interventi

Il presente regolamento, secondo il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione, da parte del Comune di Bracciano, "di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere" a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere culturale, educativo, ambientale, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fine di lucro.

Art. 2 – Fonti normative rilevanti e fondanti

Nel predisporre il presente Regolamento, il Comune di Bracciano si ispira al principio di sussidiarietà come definito nell'art. 7 comma 1 della legge n. 131/2003, in attuazione dell'art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, laddove si afferma "...Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Art. 3 – Oggetto

1. I finanziamenti ed i benefici erogabili sulla base del presente regolamento si suddividono nelle seguenti tipologie:
 - a) contributi: i finanziamenti e benefici, occasionali o continuativi diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute;
 - b) vantaggi economici indiretti: contributi in forma di prestazioni e servizi gratuiti, oppure a tariffe agevolate.
2. Il presente Regolamento non si applica ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
3. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il riconoscimento del patrocinio da parte del Comune.
4. Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi a carico del bilancio comunale:
 - a) per la realizzazione di grandi eventi;
 - b) per la realizzazione di iniziative occasionali o continuative ritenute in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

Art. 4 – Aree di intervento

Il Comune può disporre la concessione di contributi o altri vantaggi economici qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle seguenti aree di intervento:

- a) attività per lo sviluppo di politiche giovanili;
- b) attività culturali e celebrative;
- c) attività educative e scolastiche non curriculari;
- d) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- e) attività di valorizzazione, sensibilizzazione, informazione finalizzata allo sviluppo economico ed alla promozione della cultura imprenditoriale;
- f) attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- g) attività per la promozione della conoscenza dell'identità e della memoria locale;
- h) attività di promozione delle relazioni internazionali e iniziative di sviluppo turistico.

Art. 5 – Criteri di ammissibilità

1. Le richieste per le forme di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, **non** sono ammesse a valutazione nei seguenti casi:
 - a) richieste che contengono più di una iniziativa/progetto;
 - b) richieste che non indicano l'area di intervento dell'iniziativa/progetto tra quelle indicate all'articolo 4;
 - c) richieste che indicano per ogni iniziativa/progetto più di un'area di intervento tra quelle indicate all'articolo 4;
 - d) più di un progetto/iniziativa per ogni singolo richiedente per ogni anno solare.
2. Per le istanze ammesse a valutazione, la concessione delle forme di sostegno è determinata nel rispetto dei seguenti elementi:
 - a) punteggio attribuito secondo i criteri di valutazione indicati al seguente comma 3;
 - b) limitazioni e prescrizioni di cui all'articolo 6.
3. I criteri di valutazione, graduati secondo la griglia allegata al presente regolamento, sono:
 - a) Grado di corrispondenza dei progetti/iniziative proposti con le linee programmatiche dell'Ente;
 - b) Durata temporale dell'iniziativa/attività;
 - c) Estensione territoriale dell'iniziativa/attività;
 - d) Carattere di originalità ed innovatività dell'iniziativa/attività;
 - e) Corrispondenza alla tradizione e cultura della comunità braccianese;
 - f) Valenza sociale e carattere continuativo dell'attività svolta dal soggetto proponente.
4. Il punteggio massimo è di 24 punti. Non sono ammessi al finanziamento le iniziative/progetti che riportino un punteggio inferiore agli 8 punti.
5. Per le istanze concernenti iniziative qualificabili "grandi eventi", si applica esclusivamente la disciplina di cui al successivo articolo 9.

Art. 6 – Determinazione degli importi concessi

1. L'importo finanziario concesso non potrà superare il 50 % dell'intero ammontare del valore economico-finanziario dell'iniziativa/attività, e comunque entro il limite massimo di € 1.500,00, stabilito secondo le fasce di punteggio di seguito riportate:

da 8 a 13 punti	Da 14 a 19 punti	Da 20 a 24 punti
30%	40%	50%

2. La valutazione delle domande e il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili appositamente stanziare in bilancio e con l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 7 – Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici

1. Le associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni nonché le associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, istituzioni, soggetti pubblici e privati, collettivi o individuali, enti pubblici ed enti privati, enti ecclesiastici e religiosi, comitati ed altre istituzioni di carattere privato dotati o meno di personalità giuridica, Istituti di Istruzione e ricerca non profit, cooperative sociali, con istanza presentata tramite l'Ufficio Protocollo, possono chiedere al Comune la concessione di contributi o l'attribuzione di vantaggi economici per le finalità previste dal presente regolamento.
2. La richiesta va presentata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento.
3. Ciascun richiedente non può presentare più di una domanda per ogni anno.

4. Alla domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, istituzione o ente richiedente e indirizzata all'Assessorato di riferimento, devono essere allegati almeno i seguenti documenti:
 - a) relazione illustrativa dell'iniziativa/attività oggetto della domanda corredata di ogni elemento utile ai fini della valutazione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento;
 - b) dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

Art. 8 – Esame della domanda

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione, l'istanza viene esaminata da apposita commissione composta dal Responsabile dell'Area di intervento, dall'Assessore di riferimento e dal Segretario Generale.
2. In caso di accoglimento, entro ulteriori 15 (quindici) giorni, sarà predisposto apposito atto di concessione. La fase istruttoria e l'atto di concessione del contributo sono di competenza del Responsabile di riferimento per le diverse aree di intervento.

Art. 9 – Grandi eventi

1. La concessione di benefici è inoltre possibile per iniziative non occasionali dichiarate dalla Giunta comunale "grandi eventi": a tal fine la valutazione di "grande evento" viene preliminarmente formulata dall'Assessore/i di riferimento di concerto con il Responsabile di Area di intervento.
2. Il Responsabile di Area di intervento predispone la proposta di deliberazione di competenza della Giunta comunale, definendo, su direttiva dell'Assessore/i di riferimento, la misura della contribuzione.
3. Qualora al medesimo grande evento dovessero concorrere le competenze di più Aree di intervento, il coordinamento in fase istruttoria e la redazione dell'atto di concessione sarà affidato al Responsabile dell'Area prevalente, su eventuale indicazione del Segretario Generale.
4. L'erogazione di ogni singolo contributo è comunque subordinata alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute ed alla presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 10 – Liquidazione

La liquidazione delle somme concesse avviene, in via ordinaria, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della Relazione di Rendiconto di cui al successivo articolo 12 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 13.

Art. 11 – Pubblicità

I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie che l'iniziativa è realizzata "con il contributo del Comune di Bracciano".

Art. 12 – Relazione di rendiconto dei contributi

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione dalla quale emerga in modo incontrovertibile la rispondenza delle caratteristiche progettuali dichiarate in fase di presentazione dell'istanza e che hanno dato luogo all'attribuzione del beneficio.
2. La relazione deve essere accompagnata da rendiconto analitico delle entrate e delle spese sostenute: di queste ultime saranno ammesse solo quelle documentate tramite presentazione di fatture, ricevute o scontrini fiscali accompagnati da bolla descrittiva di quanto acquistato.

3. La presentazione della relazione di cui al comma 1 è dovuta anche da parte delle associazioni ed enti che abbiano ottenuto benefici economici diversi dai contributi in denaro.

Art. 13 – Decadenza

1. La concessione di contributi e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni;
 - a) non venga presentata nei tempi indicati al precedente articolo 12, ai fini della liquidazione, la documentazione prescritta;
 - b) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa, così da non essere più riconducibile all'originario progetto accolto;
 - c) non sia stata realizzata l'iniziativa per cui il contributo era stato concesso.
3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle attività ammesse a contribuzione.
4. Verificandosi la decadenza in riferimento alle condizioni b) e c) l'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere, nell'anno successivo, le eventuali richieste di benefici economici presentate da parte dello stesso soggetto.

CAPO II - PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITÀ' O MANIFESTAZIONI

Art. 14 – Patrocinio del Comune

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.
3. Il patrocinio è il riconoscimento da parte del Comune circa il particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale o economico di iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "Con il patrocinio del Comune di Bracciano"
4. Il patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti o associazioni, per iniziative sul territorio, che lo richiedano.

Art. 15 – Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio

1. Il patrocinio del Comune di Bracciano non dà diritto automatico a vantaggi economici e contributivi di cui all'articolo 3.
2. Il patrocinio si distingue in gratuito ed oneroso.
3. La concessione del patrocinio gratuito dà il diritto di fregiare l'iniziativa del logo e dello stemma del Comune di Bracciano e di pubblicizzazione anche mediante il sito istituzionale.
4. La concessione del patrocinio oneroso consiste, oltre a quanto già disciplinato dal precedente comma 3, nell'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, ove richiesta, nell'affissione gratuita di eventuale materiale pubblicitario e nell'uso gratuito di spazi di proprietà comunale.

Art. 16 – Le istanze di patrocinio

1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Amministrazione comunale nella sua attività programmatoria.
2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni devono essere indirizzate al Sindaco o all'Assessorato di competenza. Nelle domande dovranno essere indicate le date approssimative di realizzazione e il genere d'iniziativa.

Art. 17 – Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio del Comune è concesso con specifico atto di Giunta comunale.
2. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti d'iniziativa, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

CAPO III – Disposizioni finali

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato con Atto di C.C. n. 2 del 17/1/2013, entrerà in vigore a decorrere dall'1/3/2013 e sostituisce e abroga tutte le precedenti norme emanate in materia da questo Comune e, comunque, non compatibili con quanto disciplinato dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (art. 5)

a) Grado di corrispondenza dei progetti/iniziativa proposte con le linee programmatiche dell'Ente

nulla	bassa	media	alta	totalmente coincidente
0	1	2	3	4

b) Durata temporale dell'iniziativa/attività

mezza giornata	1 giornata	2 giornate	tra 3 e 7 giornate	oltre le 7 giornate
0	1	2	3	4

c) Estensione territoriale dell'iniziativa/attività

singolo ente	territorio comunale (comprendente più enti)	territorio intercomunale	territorio regionale	territorio nazionale
0	1	2	3	4

d) Carattere di originalità ed innovatività dell'iniziativa/attività

ripetitivo	già sperimentato	innovativo	Innovativo e replicabile
1	2	3	4

e) Corrispondenza alla tradizione e cultura della comunità braccianese

nulla	bassa	media	alta	totalmente coincidente
0	1	2	3	4

f) Valenza sociale e carattere continuativo dell'attività

nulla	bassa	media	alta
1	2	3	4